

Comune di Monte San Pietro
(Città Metropolitana di Bologna)

*Regolamento sulla collaborazione tra i/le
cittadini/e e l'Amministrazione per la gestione,
l'uso, la cura e la rigenerazione dei beni comuni*

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e della normativa nazionale e coerentemente con le disposizioni dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei/delle cittadini/e con l'Amministrazione per la gestione, l'uso, la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune di Monte San Pietro orienta la sua azione amministrativa al principio di collaborazione da parte dei/delle cittadini/e, liberi o riuniti in forme associative, al fine di tutelare ed ottimizzare la gestione dei beni comuni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in particolare nei casi in cui l'intervento dei/delle cittadini/e per la gestione, l'uso, la cura e la rigenerazione dei beni comuni siano frutto di percorsi partecipati o richiedano la collaborazione o rispondano alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini/e ed Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa che hanno la forma giuridica di patto di collaborazione.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le disposizioni del vigente "Regolamento comunale degli istituti di partecipazione".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni:** i beni, materiali, immateriali, naturali e digitali, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere la responsabilità della loro gestione, l'uso, la cura o la rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Monte San Pietro nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) **Cittadini/e:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che si attivano per la gestione, l'uso, la cura e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento.

d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai/dalle cittadini/e, volta a proporre interventi di gestione, d'uso, di cura o di rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune o ad un percorso partecipato.

e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini/e definiscono l'ambito degli interventi di gestione, d'uso, di cura e di rigenerazione dei beni comuni.

f) **Interventi di gestione, d'uso, di cura e di rigenerazione:** interventi volti alla valorizzazione, alla conservazione, alla gestione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) **Gestione condivisa:** interventi di cura, di gestione e d'uso dei beni comuni, purché senza fini di lucro, individuati dall'Amministrazione, svolti congiuntamente dai/dalle cittadini/e e dall'Amministrazione con carattere di continuità, di inclusività e di apertura.

h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi partecipativi, di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale.

i) **Spazi pubblici:** immobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione Comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione ed i/le cittadini/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i/le cittadini/e e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei/delle cittadini/e, quale elemento centrale nella relazione con essi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di gestione, d'uso, di cura e di rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini/e interessati possano aggregarsi alle attività;

e) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini delle esternalità negative;

f) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

g) **Adeguatezza e differenziazione:** l'Amministrazione valuta che le forme di collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione siano adeguate alle esigenze di gestione, uso, cura e rigenerazione dei beni comuni; queste vengono altresì differenziate a seconda del tipo o della natura del bene ed a seconda dei destinatari dell'azione oggetto del Patto di collaborazione.

Art. 4 - I/Le cittadini/e

1. Gli interventi di gestione, d'uso, di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I/Le cittadini/e possono svolgere interventi di informazione, gestione, uso, cura e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i/le cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di gestione, d'uso, di cura e di rigenerazione dei beni comuni.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini/e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di gestione, uso, cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa, le modifiche degli interventi concordati;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, con cadenza annuale per i patti con durata pluriennale;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati ove sia presente un reale rischio;
- g) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa per inosservanza del presente regolamento;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini/e ed Amministrazione;
- j) le cause di esclusione di singoli cittadini/e per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi ed ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva, anche temporanea, sul bene comune.

4. Il patto di collaborazione viene approvato con determina da parte del Servizio competente in relazione all'intervento, tenuto conto degli indirizzi dati dalla Giunta Comunale con precedente atto deliberativo.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i/le cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, può prevedere differenti livelli di intensità di intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, l'uso, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I/Le cittadini/e possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura, di uso o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'Amministrazione o proposti dai/dalle cittadini/e.

3. Gli interventi sono finalizzati ad assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici. Con particolare attenzione ai progetti rivolti all'ambito sociale, di aggregazione, di rigenerazione e di promozione degli obiettivi in linea con quelli individuati dall'Amministrazione.

4. I/Le cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che collaborano con l'Amministrazione alla gestione, alla cura, all'uso ed alla rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, in relazione alla tipologia ed alla durata dell'intervento.

Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale in stretto raccordo e sinergia con ASC-Insieme, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme ed ambienti digitali.

2. Il Comune promuove in stretto raccordo e sinergia con ASC Insieme l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi; al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione ed erogazione.

Art. 8 - Promozione della creatività e innovazione digitale

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità singole e collettive.

2. Il Comune favorisce tutti quei percorsi volti a sensibilizzare i/le cittadini/e alle buone pratiche a basso impatto ambientale ed in linea anche con i 17 obiettivi dell'Agenda Onu per lo Sviluppo Sostenibile.

3. Il Comune promuove la creatività e la promozione delle buone pratiche anche attraverso la destinazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale, valorizzandone la vocazione artistica e la sostenibilità ambientale.

Art. 9 - Proposte di collaborazione

1. Le proposte di collaborazione possono essere presentate dai/dalle cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali:

a) a seguito di un avviso pubblicato dall'Amministrazione dove viene indicato anche l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno essere oggetto degli interventi;

b) a seguito di processi partecipativi;

c) spontaneamente presentata dai/dalle cittadini/e, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i/le cittadini/e a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, il servizio competente per materia comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi forniti.

4. Sono disposte forme di pubblicità (pubblicazione sul sito, nella newsletter, sul notiziario comunale) della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, le osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta agli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria, in relazione all'attività di programmazione dell'Ente.

6. Il servizio competente per materia predispone, sulla base delle valutazioni acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone all'approvazione della Giunta. Qualora la Giunta ritenga che non sussistano le condizioni tecniche e finanziarie per procedere, la struttura procedente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

9. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, l'Amministrazione procede ad un tentativo di integrazione delle proposte anche mettendo in comunicazione i proponenti. Qualora esse siano tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dalla Giunta Comunale utilizzando, in ordine, i seguenti criteri:

a) richieste presentate da associazioni stabili e giuridicamente riconosciute, iscritte in registri ed elenchi;

b) ordine di presentazione della domanda.

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o privati a uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o privato ad uso pubblico.

2. I/Le cittadini/e si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I/Le cittadini/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o con la proprietà privata.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini/e.

Art. 11 - Interventi di cura e/o di rigenerazione di spazi pubblici ed edifici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi d'uso, di cura e/o di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei/delle cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e detta eventuali indicazioni specifiche e rilascia o acquisisce le eventuali autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione di spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.

3. Con il patto di collaborazione i/le cittadini/e si assumono in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente onde garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto ed il decoro del bene.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di cura e di rigenerazione possono riguardare:

- a) manutenzione, sfalcio e/o pulizia delle aree verdi, parchi pubblici ed aiuole;
- b) sfalcio e/o pulizia dei cigli delle strade;
- c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà comunali o di competenza comunale;
- d) pulizia e vigilanza dei locali di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Amministrazione;
- e) lavori di piccole manutenzioni degli edifici comunali;
- f) eliminazione del vandalismo grafico.

Art. 12 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura, l'uso e la rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dei/delle cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

Art. 13 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni e per tutte quelle iniziative volte a stimolare la cittadinanza alle buone pratiche ambientali e sociali.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e/o rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del

relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. In applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 164/2014, nonché del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 189 e 190, per gli interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade e la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e di riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, ed in genere per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'Amministrazione può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi, in relazione al tipo di attività posta in essere.

Art. 15 - Accesso agli spazi comunali

1. I/Le cittadini/e che propongono o sottoscrivono i patti di collaborazione che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è gratuito in quanto parificato, relativamente alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 16 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo fatto salvo quanto diversamente previsto nel patto di collaborazione.

2. I dispositivi ed i beni strumentali di cui al comma 1 vengono forniti (previa adeguata formazione, se prevista) in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 17 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le cittadini/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai/cittadini/e nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva ed alla realizzazione della proposta.

Art. 18 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai/cittadini/e che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente ed a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei/delle cittadini/e.

Art. 19 – Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei/delle cittadini/e singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali volte a reperire fondi per gli interventi d'uso, di cura e/o di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo e che siano senza fini di lucro.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai/dalle cittadini/e;
- b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo del sito istituzionale con pubblicazione finale degli esiti della raccolta.

Art. 20 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 21 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i/le cittadini/e. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini/e ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole

aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i/le cittadine ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 22 - Prevenzione dei rischi

1. Ai/Alle cittadini/e devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I/Le cittadini/e sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini/e, nel patto di collaborazione sarà individuato tra i/le cittadini/e un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tutto quanto convenuto nel patto di collaborazione stesso.

4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei/delle cittadini/e attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 23 – Codice di Comportamento

1. I/Le cittadini/e singoli e associati che operano nell'ambito di un patto di collaborazione sono tenuti al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2014.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, applicano le disposizioni di legge.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, conformemente al vigente Statuto Comunale.